



Gli impianti sportivi: classificazioni, gestione e profili di responsabilità



CORSO DI DIRITTO SPORTIVO – SMDS - MATERIALE AD USO DEI CORSISTI

Gestione degli impianti sportivi

“... quel complesso di attività e mezzi necessari per una corretta utilizzazione degli spazi attrezzati per lo sport, con lo scopo di consentire agli utenti lo svolgimento delle attività sportive nelle migliori condizioni possibili, adottando tutti i conseguenti accorgimenti con i criteri di economicità, cioè impiego razionale delle risorse disponibili per ottenere il massimo vantaggio”

Gestione degli impianti

Attività complessa di **organizzazione e manutenzione** degli spazi e delle strutture destinate alla pratica sportiva



Conduzione amministrativa e fiscale, organizzazione tecnica delle attività, assistenza sanitaria, manutenzione delle attrezzature in dotazione, conduzione edilizia, attività promozionali sulla domanda di sport

.....

Variabile 1: classificazione degli impianti

Impianto cittadino

Struttura e dimensioni

Destinazione d'uso prevalente

Utilizzazione «secondaria»



Impianto di quartiere

Oneri di urbanizzazione secondaria

Costituiscono un servizio

Sono generalmente improntati al principio di “gratuità” di fruizione

Variabile 2: Proprietà & Gestione

Proprietà pubblica / gestione pubblica (diretta)

Proprietà pubblica / gestione pubblica (con appalti scorporati)

Proprietà pubblica / gestione pubblica (mediante consorzio)

Proprietà pubblica / gestione pubblica (mediante azienda municipalizzata)

Proprietà pubblica / gestione mediante società a partecipazione pubblica

Proprietà pubblica / gestione convenzionata

Proprietà pubblica / gestione convenzionata scorporata

Proprietà privata / gestione privata

Variabile n.3: modello di gestione utility oriented // market oriented

Mantiene le tariffe generalmente alla soglia di maggior accessibilità o offre servizi gratuiti

Si fa carico delle esigenze sociali e di quelle sportive compatibilmente con le caratteristiche tecniche dell'impianto

Garantisce la fruizione da parte del più ampio numero



Improntata a criteri di management e marketing

Stabilisce le tariffe su base di mercato

Assume interamente oneri di gestione ed organizzazione

Può rivolgersi ad un bacino di utenza limitato e selezionato

Variabile n.4: attività svolte e caratteristiche

	Impianto di base
Attività agonistiche	Impianto polisportivo
Attività non agonistiche	Impianto con spazi per il pubblico
Attività ludico-ricreative	bacino di utenza
	collocazione nel sistema sportivo locale
Attività didattiche	accessibilità
Attività di supporto terapeutico/riabilitativo	<i>(spaziale, temporale, sociale)</i>
	adeguatezza

Variabile n.5: caratteristiche dell'attività sportiva e delle attrezzature utilizzate

Classificazione delle attività secondo il criterio del contatto necessario/eventuale/assente



Classificazione delle attività secondo il cd. criterio del rischio consentito



Gestore dell'impianto

«colui che mette a disposizione degli utenti spazi e attrezzature necessari allo svolgimento di un'attività sportiva, si occupa della sicurezza e dell'idoneità dei luoghi, nonché dell'incolumità di coloro che vi accedono nel corso dell'evento»

(Di Martino, Diritto privato dello sport (a cura di Battelli), 2019, p. 169)

«responsabile della sicurezza e della incolumità di chi accede all'impianto»

(Pignalosa, Diritto dello Sport (a cura di Cassano-Catricalà), 2019, p. 311)

Responsabilità civile

Responsabilità contrattuale

Art. 1218.

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile

Responsabilità extracontrattuale

Art. 2043

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

Art. 2051

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito

La responsabilità civile del gestore dell'impianto ex art. 2051 c.c.

Parametrata al **rapporto ed alle possibilità di ingerenza e controllo** sull'impianto

Esclusa in ipotesi di assenza di effettivo potere di ingerenza

Esclusa in ipotesi di utilizzo non conforme alle indicazioni od agli orari di apertura

Esclusa in ipotesi di caso fortuito

Responsabilità ex art. 2051 c.c.

Cattivo stato di manutenzione

Mancato controllo dello stato delle attrezzature prima della gara o della seduta di allenamento

Omissione della predisposizione delle idonee protezioni

«rapporto con la cosa deve essere *di natura statica*»

Gestione ed obblighi di manutenzione

Tribunale Messina Sez. I, Sent., 04-12-2020

mancata manutenzione nell'intervallo tra gare/allenamenti

Tribunale Milano Sez. X, Sent., 10-12-2020

manutenzione regolare e normale stato di usura del manto erboso sintetico – presenza di sabbia dovuta alla manutenzione non ad incuria

Tribunale Reggio Calabria Sez. II, Sent., 29-01-2021

rispondenza alle normative sportive, carenze non riferibili al danno

Responsabilità del gestore ex art. 2050 c.c.

Art. 2050 cc.
(esercizio di attività
pericolose)

*Chiunque cagiona danno ad altri
nello svolgimento di un'attività
pericolosa, per sua natura o per
la natura dei mezzi adoperati, è
tenuto al risarcimento, se non
prova di avere adottato tutte le
misure idonee a evitare il danno.*

Requisiti di applicabilità

Attività = serie di atti (non singoli atti
pericolosi)

Pericolosità come dato tipico dell'attività

Pericolosità potenzialmente superiore al normale

Standard generale di pericolosità

Test di pericolosità in relazione alle circostanze
concrete

Potenzialità dannosa= indice di rischio secondo
criterio della normalità media

Non si potrà parlare di responsabilità ex art. 2051 cc. se:

durante allenamento la condotta è posta in essere senza supervisione dell'istruttore

il gestore non ha ingerenza sull'impianto

viene fatto uso non conforme delle attrezzature

(concorso di colpa del danneggiato)

il danno deriva da normale dinamismo dell'attività sportiva

La condotta del danneggiato riveste valore ai fini del concorso di colpa nel caso in cui abbia carattere di negligenza, imprudenza o imperizia da parte dello stesso od ancora determini mancato rispetto delle indicazioni fornite dal gestore in relazione ai tempi ed alle modalità di accesso all'impianto

Trib Roma, sez. XIII, 25.09.2020

concorso per il danno occorso all'allievo minore durante un allenamento di boxe a causa di un suo comportamento imprudente

Cass. 17.06.2009 n.25437

esclude la responsabilità del gestore di una piscina per il danno subito da un soggetto che aveva oltrepassato la recinzione, seppur costituita solo da tubolari di plastica



La condotta del danneggiato non riveste valore ai fini del concorso di colpa nel caso in cui, invece, si attenga alle indicazioni date dal gestore che risultino, tuttavia, lacunose e carenti

Cass pen 11.10.2018, n.1763

gestore responsabile per l'infortunio occorso ad un minore a causa di una struttura non completamente allestita *“parzialmente priva delle coperture in gomma e di parti deputate ad attutire le conseguenze di contatti fisici con le parti metalliche, ma concretamente utilizzabile, perché agevolmente accessibile e non recante alcuna indicazione di divieto”*, concretizzandosi in tal modo *“una evidente violazione della regola cautelare che impone al custode di neutralizzare i potenziali rischi derivanti dalla cosa, in relazione alla quale egli ha un obbligo di custodia»*

Danno occorso durante gara

Tribunale Modena Sez. I, 20/07/2011

In caso di infortunio subito da un addetta al tavolo segnapunti, durante una gara di pallavolo, colpita violentemente da un pallone, non sussiste alcuna responsabilità del custode dell'impianto, tenuto conto che l'evento non è in alcun modo imputabile alla struttura o al dinamismo della palestra ove si svolgeva l'incontro di pallavolo, ma è esclusiva conseguenza di un caso fortuito rappresentato da un pallone colpito in modo errato da un giocatore.

Attività degli istruttori e degli allenatori

Art. 2049 c.c.

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2048 c.c.

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi⁶. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto

L'istruttore operante in un impianto sportivo è titolare di una posizione di garanzia, **collegata alle sue qualifiche professionali**, in forza della quale è tenuto ad assicurare l'applicazione, nel luogo in cui opera, delle norme di prudenza prescritte dalla Federazione di competenza.

La responsabilità delle scuole di sport/palestre

Trib. Genova, 4 maggio 2000

Lesioni fisiche patite da allieva principiante indotta a combattimento (in fase di allenamento) con karateka esperta (cintura nera); in particolare “gancio” che procura la frattura del menisco; «fra le obbligazioni assunte oltre all’insegnamento dell’arte marziale, vi era quello di garantire, con i mezzi organizzativi idonei e pertinenti, l’incolumità fisica dell’atleta»

Tribunale Trieste, 28/10/2013

Tra l'associazione sportiva (avente come oggetto sociale la gestione di una palestra) e l'associato, il quale usufruisce dei locali e delle attrezzature a fronte del pagamento di una somma di denaro, si configura un rapporto contrattuale, non di natura associativa, ma di erogazione di servizi. Nel caso d'infortunio dell'allievo associato, l'associazione, sulla quale ricade un'obbligazione di risultato, risponde a titolo contrattuale per il servizio reso o non reso, indipendentemente dalla natura pericolosa o no dell'attività svolta

Scuola Calcio



Non può individuarsi alcuna responsabilità in capo all'allenatore, né alla scuola calcio, per il danno riportato da uno degli allievi della scuola calcio a seguito di una pallonata ricevuta durante una partitella.

Nonostante si tratti di un evento prevedibile, la Suprema Corte lo ritiene inevitabile, pur con l'impiego della massima diligenza, e rientrante nella normale alea di una tale attività

(Cass. civ. Sez. III, 22/09/2016, n. 18600)

Il calcio è:

«Sport a contatto eventuale, ma non intrinsecamente pericoloso»

Gestione di una pista di kart

- attività a motore
- idoneità della pista
- idoneità delle dotazioni



La gestione di una pista di go-kart costituisce attività pericolosa, rispetto alla quale l'esercente, ai fini dell'esonero da responsabilità, deve dimostrare di aver gestito la pista nelle condizioni di massima sicurezza, adottando ogni accorgimento idoneo ad evitare l'evento e di avere mantenuto le prescrizioni di sicurezza impartite con l'omologazione.

(Tribunale Biella, 08/01/2013)

Gestione di un maneggio

Attività sportive agonistiche

Attività sportive non agonistiche/amatoriali

Attività didattiche

Noleggio per cavalcate fuori dall'impianto

Attività di supporto terapeutico/riabilitative



L'attività equestre nella giurisprudenza

«può essere qualificata **pericolosa** in ragione del **prudente apprezzamento del giudice** in relazione al singolo caso in esame e secondo la nozione di **comune esperienza**» (Cass. 11.02.1994, n. 1380)

per sua natura ? per i mezzi utilizzati ?

elemento fondante?

esperienza relativa alla pratica/scuola di equitazione

Danno occorso al fantino

Fantino non esperto

Cass 09.04.2015 n.7093

(Art.2050; Art. 2049)

*«modalità dell'insegnamento,
caratteristiche degli animali,
qualità degli allievi»*



Fantino esperto

Cass. 15. 12. 2015, n.25223

(Art.2052)

*esonero responsabilità del gestore per
danno dovuto al caso fortuito*

pixers

Corte d'Appello Milano Sez. II Sent., 23/01/2020

«In tema di responsabilità civile, il gestore di un maneggio, proprietario o utilizzatore dei cavalli ivi esistenti, adibiti allo svolgimento di lezioni di equitazione da parte di allievi, risponde, quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai partecipanti qualora siano cavallerizzi principianti o inesperti.

Stante, dunque, **la presunzione di colpa a carico dell'esercente attività pericolosa, è questi che deve provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.**

Tale presunzione di responsabilità può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, poiché è posto a carico dell'esercente l'attività pericolosa l'onere di dimostrare l'adozione di "tutte le misure idonee ad evitare il danno": occorre, cioè, dare anche la prova di avere impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso, oltre che di non avere commesso violazione delle norme di legge o di comune prudenza».

Cass. civ. Sez. III Ord., 08/03/2019, n. 6737

«Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel caso di allievi esperti, con la conseguenza che il danneggiante è onerato, nel primo caso, della prova liberatoria consistente nell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, nel secondo caso, della prova del caso fortuito interruttivo del nesso causale, che può derivare anche da comportamento del terzo o dello stesso danneggiato»



Organizzazione di una manifestazione sportiva e profili di responsabilità



Organizzatore di eventi sportivi

“colui il quale assumendosene tutte le responsabilità, nell’ambito dell’ordinamento giuridico dello Stato, promuove “l’incontro” di uno o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e, dunque, a prescindere dal pubblico spettacolo”

CONI
agonismo
programmatico
di settore

Organizzatori
di diritto
appartengono
ad una Federazione
sono autorizzati ad
organizzare eventi

Organizzatori
di fatto
non federati
non "autorizzati"

Organizzatori
pro tempore
non federati
autorizzati

Rilevanza della “posizione sportiva” dell’organizzatore

Omologazione risultato sportivo

Indifferente ai fini dell’applicazione delle
regole di responsabilità

Responsabilità “disciplinare”

NOIF – FIGC

Art. 48

Attività ufficiale ed attività non ufficiale

1. Attività ufficiale è quella relativa ai Campionati e ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alle Leghe, alle Divisioni, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati.
2. Attività non ufficiale è quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l'attività ricreativa ed ogni altra attività.
3. In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.

Partecipazione A Tornei Non Autorizzati Dalla Federazione

Si ricorda che la partecipazione a Tornei non autorizzati dalla Federazione comporta inesorabilmente il deferimento agli Organi Federali competenti delle Società impegnate in tali manifestazioni – non solo la Società organizzatrice ma anche le partecipanti. **Questo a fronte di verifiche effettuate recentemente che hanno evidenziato tale irregolarità.**

Si ribadisce che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli organi federali non potranno essere ammessi al beneficio del risarcimento.

La responsabilità dell'organizzatore delle manifestazioni sportive

L'organizzazione di una manifestazione sportiva è una attività pericolosa ex art. 2050 c.c.?

Art. 2050

Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'[attività](#) pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le [misure idonee](#) ad evitare il danno.

Interpretazioni giurisprudenziali

Cass. 9 aprile 1999 n.9471

“il giudizio di pericolosità deve essere dato secondo una prognosi postuma, sulla base delle circostanze di fatto che si presentavano al momento stesso dell’esercizio dell’attività”

(stato del tracciato,
presenza di accompagnatori,
qualità dell’animale)

Cass. 30 novembre 1977, n. 5222

“pericolosità dell’attività venatoria per l’utilizzo delle armi da fuoco”

Interpretazioni giurisprudenziali

Sono considerate attività pericolose:

- Attività di sci nautico
- Scuola di equitazione
- Attività di go-kart
- Impianti di risalita
- Funivie

La giurisprudenza ha manifestato incertezza in relazione ad alcune ipotesi:

- Attività sciistica
- Gestione di una piscina
- Circolo sportivo

Organizzazione di un incontro sportivo

Tradizionalmente
nell'ambito di operatività
dell'art. 2050 c.c.:

- Gare automobilistiche
- Gare di kart
- Gare di equitazione

Sono ricondotte nell'ambito
di operatività dell'art. 2050
c.c.:

- Partite di calcio

Incontri di calcio – L'evoluzione della giurisprudenza del Tribunale di Milano

Trib. Milano 19 ottobre 1972

Viene negato il risarcimento al tifoso colpito da petardo perché il “danno non appariva prevedibile ai sensi dell’art.1225 c.c.”

Trib. Milano 21 marzo 1988

“i comportamenti dei tifosi non sono imprevedibili, piuttosto essi non appaiono in concreto fronteggiabili”

Trib. Milano 21 settembre 1998

“L’organizzazione di una manifestazione sportiva a livello professionistico deve essere ricondotta al concetto di attività pericolosa in quanto considerata tale da espresse norme di legge (d.m. 25 agosto 1985, norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi) il cui contenuto è tutto informato all’estrema pericolosità delle manifestazioni agonistiche, in quanto oggettivamente pericolose”

Il «leading case» Trib. Torino 11 novembre 2004

Danno cagionato da lancio di fumogeni

Incontro valido per il campionato nazionale di serie A –
Stadio delle Alpi di Torino

“il comportamento di tifosi violenti ed ultras configura una prevedibile e costante fonte di danno per chi partecipi alla manifestazione in qualità di spettatore e spesso anche per gli stessi calciatori e per le Forze dell’ordine”

L’evento dannoso era individuabile in relazione a due fattori:

Lacuna nel sistema di perquisizioni e controlli

Inadeguatezza delle strutture dello stadio nel 2001

(non integrità del recinto esterno e mancanza di ripari fissi o mobili interni)

Indici di potenziale pericolosità dell'attività sportiva

Previsioni normative di obblighi precauzionali in occasione delle manifestazioni

(gare ginniche, gare ippiche, sport invernali, sciopia ed affini)

(misure di prevenzione degli episodi di violenza negli stadi)

Preventiva autorizzazione da parte della P. A.

(gare su strada, gare con veicoli a motore, assicurazione obbligatoria)

Sport estremi

L'organizzatore di una attività sportiva (nella specie, "rafting") che abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità o che presenti passaggi di particolare difficoltà, nei quali il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti sia più elevato della media, deve, nell'ambito della diligenza richiesta per l'esecuzione della propria obbligazione contrattuale, illustrare la difficoltà dell'attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza.

(Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 28/07/2017, n. 18903)

